

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FOCACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1961

#### Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della passata legislatura e precisamente il 14 marzo 1957 venne annunciato il disegno di legge n. 1909 di iniziativa del senatore Angelini-Cesare avente per oggetto la concessione dell'assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione.

La necessità di eliminare delle situazioni ingiuste ed inumane ci ha consigliato di riproporre nelle linee fondamentali il precedente testo limitando l'applicazione, e quindi l'onere a carico delle Casse assicuratrici, ai casi indispensabili da sanare, onde agevolare l'approvazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, sull'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di prima categoria, i marittimi che si presentano per l'imbarco i quali « per esito di leva, per malattie, per infortuni o per avanzata età si presumono dall'autorità marittima, o dall'Istituto assicuratore degli infortuni e delle malattie o dall'armatore in condizioni di minorata idoneità fisica ai servizi in genere ed a quelli particolarmente inerenti al loro grado, qualifica e specialità » debbono essere sottoposti a visita sanitaria per accertare l'idoneità fisica ai servizi della navigazione a bordo delle navi mercantili.

La visita sanitaria viene effettuata da una Commissione medica di primo grado sedente presso ciascuna Capitaneria di porto e composta:

- dal medico di porto - Presidente;
- da un medico designato dalla Cassa per la previdenza marinara;
- da un medico designato dalle Casse assicuratrici degli infortuni e delle malattie della gente di mare.

Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di primo grado, i marittimi possono ricorrere ad una Commissione centrale di secondo grado istituita presso la Direzione generale della marina mercantile.

I giudizi delle Commissioni mediche — se dichiaranti l'inidoneità alla navigazione — sono definitivi agli effetti del conseguimento della pensione di invalidità la cui erogazione è di competenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Gli accertamenti della Commissione sono promossi, di regola, dalla Cassa assicuratrice verso marittimi tenuti per un certo periodo in cura e sovvenzione, dopo la chiusura della pratica ed in seguito a dichiarata guarigione clinica.

Rilievi di statistica sanitaria affermano che dalla sola Commissione medica di primo grado di Genova tra il 1° luglio 1949 ed il 31 maggio 1955 si sono fatti, a' termini della procedura di legge, 1.700 accertamenti, per presunzione di minorata efficienza fisica alle mansioni specifiche del grado e del servizio dal marittimo disimpegnato.

Su questi 1.700 casi, i provvedimenti hanno concluso per un giudizio di idoneità nel 51,79 per cento e di temporanea o permanente inidoneità nel 48,21 per cento.

A prescindere dai giudizi di idoneità e di permanente inidoneità per cui, nel primo caso, il marittimo può riprendere l'esercizio della sua professione e nel secondo caso — sempre che si trovi nelle condizioni previste dalla legge in materia — può conseguire la pensione di invalidità, resta da esaminare il caso dei marittimi che, dimessi dall'assistenza da parte delle Casse marittime perchè clinicamente guariti, o perchè hanno compiuto il periodo massimo assistenziale di un anno — previsto dai vigenti ordinamenti assicurativi o, comunque pre-

sentatisi all'imbarco — sono dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione per un periodo che è generalmente di una durata variabile da tre mesi ad un anno.

In questi casi il marittimo si trova privo di una adeguata protezione assistenziale e nella impossibilità di trovare una provvisoria occupazione e quindi nella forzata situazione di disoccupato, e ciò in un periodo della sua esistenza ove sarebbe più necessaria l'assistenza sanitaria ed economica.

Affinchè il marittimo dichiarato inidoneo temporaneamente alla navigazione da parte delle Commissioni mediche possa attendere con una certa tranquillità a riprendere la sua specifica capacità lavorativa è quanto mai necessario provvedere alla corresponsione di una congrua indennità economica per tutto il periodo della invalidità che lo colpisce e che attualmente crea insostenibili situazioni di disagio e di ingiustizia. A questo scopo abbiamo presentato il seguente disegno di legge, convinti che esso risponde, oltre che a esigenze di perfezionamento della legislazione vigente, ad indubitabili fini di giustizia umana e sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

Ai marittimi dichiarati non idonei temporaneamente all'esercizio della navigazione dalla Commissione medica di primo grado di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1773, anche se ricorrenti

alla Commissione centrale di cui all'articolo 5 del citato regio decreto, spetta, a carico della Cassa marittima per l'assicurazione delle malattie e degli infortuni della gente del mare competente, l'assistenza medica sanitaria ed una indennità giornaliera pari a quella prevista dal regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, relativo all'assicurazione contro le malattie per la gente del mare e ciò per tutto il periodo della dichiarata temporanea invalidità, fino al massimo di un anno da tale dichiarazione.